Sentenza Corte di Appello di Milano n. 2387 del 1° agosto 2025: la mancata erogazione delle ore di assistenza educativa cristallizzate nel PEI costituisce una condotta discriminatoria

La Corte d'appello di Milano con sentenza n. 2387 del 1° agosto 2025 ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale di Monza n. 1300/2024 con la quale il Tribunale aveva riconosciuto la natura vincolante del PEI e accertato la condotta discriminatoria posta in essere dal Comune per avere omesso di erogare il numero di ore di assistenza educativa previste nei PEI.

Nel caso di specie, infatti, il Tribunale di Monza aveva accolto il ricorso dei genitori dell'alunna con disabilità accertando la condotta discriminatoria del Comune e ordinando l'erogazione immediata di 10 ore settimanali di assistenza educativa, oltre alla condanna al pagamento di una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione.

Avverso tale sentenza il Comune propose appello il quale è stato dichiarato improcedibile dalla Sentenza in commento.

Tuttavia, nonostante la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, la Corte di Appello di Milano "*considerata la rilevanza delle questioni giuridiche sottese alla controversia e l'interesse generale alla definizione dei rapporti tra autonomia comunale e diritti fondamentali in base in materia di inclusione scolastica*" ha ritenuto opportuno esaminare anche il merito delle questioni sottoposte.

In particolare, la Corte ha riaffermato la natura vincolante del PEI precisando che *"**la discriminazione si configura quando l'ente locale, pur essendo a conoscenza delle deliberazioni del GLO e delle prescrizioni contenute nel PEI, omette di erogare il numero di ore di assistenza educativa ritenuto necessario dall'organo tecnico competente.** Tale condotta determina una disparità di trattamento che compromette il diritto fondamentale all'istruzione e all'integrazione scolastica, ponendo l'alunna con disabilità in una condizione di svantaggio rispetto agli altri alunni normodotati… Il sistema normativo dell'inclusione scolastica, come delineato dal D.Lgs. n. 66/2017 e dalla giurisprudenza consolidata, non consente agli enti locali di discostarsi dalle valutazioni tecniche del GLO per mere ragioni organizzative o finanziarie. **Il diritto all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un diritto fondamentale che deve essere garantito attraverso l'erogazione dei servizi di assistenza educativa nella misura individuata dal competente organo tecnico".***

Via Latina, 20 – 00179 Roma
www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net
Tel. 06.3611524 / 06.3212391 – Cell. 3440236482 – Fax. 06.3212383

Inoltre, nella sentenza in commento la Corte di Appello ha dichiarato infondata la tesi del Comune secondo cui il riconoscimento del carattere vincolante del PEI violerebbe l'autonomia costituzionale degli Enti Locali.

A tale proposito nella sentenza si osserva che "*come chiarito dal Consiglio di Stato, sull'autonomia degli enti locali si impongono le esigenze di uniforme trattamento su base nazionale del fenomeno della disabilità e dell'integrazione scolastica, riconducibili ai principi costituzionali di uguaglianza, tutela della famiglia, salute e diritto allo studio (artt. 3, 30, 31, 32, 33 e 34 Cost). L'ente locale mantiene la propria competenza nell'organizzazione del servizio e nell'allocazione delle risorse, ma non può discostarsi dalle valutazioni tecniche del GLO senza adeguata motivazione*. ***Il GLO, in quanto organo tecnico specifico, è l'unico competente a valutare le specifiche esigenze educative dell'alunno con disabilità***".

Tra l'altro la Corte ha ritenuto non condivisibile anche la lettura del principio di "accomodamento ragionevole" fornita dal Comune. Ed infatti, nella Sentenza si legge espressamente che "*Il principio di accomodamento ragionevole, introdotto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e recepito nell'art. 5 bis della L. 104/1992, non consente tuttavia agli enti locali di ridurre unilateralmente le ore di assistenza previste nel PEI per mere ragioni di bilancio.* ***Come chiarito dalla Corte Costituzionale "è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione***".

Commento a cura dell'Agenzia Nazionale Contro ogni forma di discriminazione basata sulla disabilità "Prof.ssa Maria Rita Saulle"